



Delegazione
di Trento

**Alla Quinta Commissione Permanente
del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento**

Presidente dott.ssa Lucia Maestri

**Oggetto: osservazioni del FAI, Fondo Ambiente Italiano - Delegazione di Trento in ordine al
ddl 162/2016 recante "Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007,
della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse"**

La missione statutaria del FAI - **Fondo Ambiente Italiano** risiede nella tutela e nella valorizzazione del paesaggio, della natura e del patrimonio del territorio italiano.

Un insieme affratellato dalla matrice culturale, dunque, con ciò intendendo ogni manifestazione artistico/storica, paesaggistica e ambientale in grado di descrivere e di connotare il percorso e le tracce che l'uomo ha lasciato nel corso dei secoli e continua a lasciare nell'ambiente che lo accoglie e in cui sviluppa le proprie peculiarità.

Ed è proprio muovendo da questa concezione ampia, ma non vaga, della locuzione *bene culturale*, che il FAI sviluppa la sua azione di tutela: diretta quando acquisisce, restaura, mantiene e mette a disposizione del pubblico beni altrimenti destinati al declino, indiretta quando promuove o fa proprie iniziative di sensibilizzazione legate al proprio ambito di interesse (mostre, visite guidate, campagne, per fare alcuni esempi) ovvero quando, nei limiti statutari che gli sono propri, dà il proprio parere al dibattito pubblico sulla destinazione o la gestione dei medesimi beni.

È dunque all'interno di questa cornice che vanno lette le osservazioni esposte nel prosieguo aventi a tema il **disegno di legge 10 ottobre 2016, n. 162 del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento** a firma dell'Assessore Tiziano Mellarini (ddl attualmente in discussione presso codesta V Commissione Permanente), il quale intende disciplinare anche tematiche che esulano dall'ambito di competenza del FAI e sulle quali, appunto, il FAI in questa sede intende astenersi da ogni rilievo.

ASPETTI GENERALI

Il disegno di legge è intitolato "Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse".

Atteso che i protagonisti del ddl sono i beni culturali, spiace osservare come l'articolato normativo **ignori completamente la tutela del paesaggio**, quale insistenza e armonica amalgama della natura e delle attività umane, obiettivo privilegiato delle cure del FAI.

Il nostro territorio non conosce lo sfacelo che altrove in Italia ha sfigurato il paesaggio e tuttavia anche qui vi sono casi di malaccorto uso del territorio, tanto rurale quanto inurbato.

FAI Fondo Ambiente Italiano – Delegazione di Trento

Capo Delegazione: Luciana de Pretis – Punto FAI Trento, Via Paolo Oss Mazzurana 54
tel. 0461.260180 – delegazionefai.trento@fondoambiente.it

Fondazione nazionale senza scopo di lucro per la tutela e la valorizzazione dell'arte, della natura e del paesaggio italiano

Gli aspetti bisognevoli di revisione certo non mancano, senza considerare che un intervento normativo di largo respiro come quello oggi in esame non può abdicare alla sua funzione "pedagogica": accanto alle soluzioni concrete, crede chi scrive, la normativa, ogni normativa nel bene e nel male, indica valori, forma coscienze e modi di sentire diffusi.

Educa, in una parola.

Dal punto di vista generale **non convince l'ampio rimando che il ddl fa, per la normativa di dettaglio, a future deliberazioni della Giunta.**

Ciò in quanto il superamento della normativa di secondo grado, se snellisce il processo decisionale, costituisce un indubbio sacrificio in termini di approfondimento e di partecipazione democratica all'iter formativo della disciplina in parola.

Se l'approfondimento e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali sono valori da privilegiare in ogni ambito della vita pubblica, lo sono maggiormente quando si tratta di beni culturali, nell'accezione sopra tratteggiata.

Approfondimento: i beni culturali richiedono, per la loro complessità e varietà strutturale, il ricorso a un ventaglio di competenze tecniche assai ampio (dalla storia dell'arte all'architettura e ingegneria strutturale, dall'ecologia alle scienze ambientali, passando per il marketing e la gestione delle risorse umane), rimanendo in capo alla politica il compito di fare sintesi e operare le scelte ultime.

Partecipazione: il bene culturale, in quanto descrizione e frutto dell'uomo, è all'uomo che si rivolge e questi, fruendone, lo mantiene vivo, se ne nutre, e, non da ultimo contribuisce in termini economici al suo mantenimento.

Una disciplina normativa nata nei modi propri di una delibera giuntale non può, a nostro parere, servire opportunamente le esigenze sopra tratteggiate.

Sempre rimanendo a livello di osservazioni generali sul ddl, è il caso di osservare come le soluzioni normative prospettate nell'art. 17 (per l'esame dei suoi contenuti sostanziali si rimanda *infra*), ponendosi in una dimensione diversa e per alcuni aspetti antitetici rispetto alla normativa nazionale, solleva in chi legge **dubbi di costituzionalità** rispetto all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

Ciò, al netto di ogni riflessione sulle particolari condizioni di cui gode la Provincia di Trento in ragione del suo Statuto di autonomia, può esporre il Legislatore provinciale al contenzioso con lo Stato dinanzi alla Consulta e non solo per violazione della competenza statale sopra ricordata ma anche avuto riguardo alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (Cost., art. 117, comma 1, lettera m).

È evidente infatti che due discipline tra loro fortemente disomogenee possono per ciò stesso compromettere i livelli minimi delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale.

Questo può avvenire anche quando nessuna delle sue discipline sia di per sé scadente, bastando a integrare la violazione della fattispecie di riserva legislativa statale anche la "non comparabilità" tra i livelli prestazionali in conflitto.

ASPETTI PARTICOLARI

Il ddl, al suo art. 17, ridisegna l'intero assetto organizzativo del sistema museale trentino prevedendo l'istituzione di tre poli tematici in cui raggruppare le realtà museali.

Dichiarazioni successive al deposito del ddl indicano, inoltre, che i poli museali, nel testo finale della legge saliranno da tre a quattro con l'aggiunta del polo etnografico.

Il FAI, per quanto riguarda gli aspetti più prettamente tecnici e organizzativi che la soluzione prospettata comporterebbe, non intende in questa fase dell'iter legislativo aggiungere ulteriori considerazioni a quelle, peraltro provenienti da competenti e stimate istituzioni culturali, emerse nelle ultime settimane, vuoi in convegni tematici, vuoi in dichiarazioni apparse sulla stampa, ritenendo invece più opportuno formulare poche osservazioni di carattere sistematico.

Innanzitutto l'idea di base, procedere per macro aggregati, appare fuori scala rispetto alla realtà locale che intende disciplinare.

Non sembra poi che una settorializzazione di tal genere sia idonea a garantire un'efficace competizione tra l'offerta culturale trentina e quella esterna: la società (fruitori e animatori dell'ambito da normare) e il territorio (ambito da normare) trentini sono infatti connotati da una galassia di realtà culturali medio piccole che assai spesso affondano le loro radici nella storia. Indurre ad **artificiose aggregazioni e apparentamenti**, comunque denominati, rischia di sacrificare la varietà culturale che le piccole istituzioni esprimono, in special modo nel territorio al di fuori della città capoluogo.

A perderne in autonomia, ma verrebbe da dire in identità, sarebbero le realtà di più ridotte dimensioni, tenuto conto che parlando di beni culturali la dimensione non è - e non può essere - l'unico parametro guida.

Altro discorso è, ovviamente, istituire e promuovere forme di collaborazione tra gli enti che, ferma la specifica vocazione culturale di ciascuno di essi, razionalizzi i costi e uniformi gli aspetti gestionali.

Questo ultimo aspetto, difatti, è preso nella giusta considerazione, insieme ad altri, al comma 1 dell'art. 17, segno chiaro che il Legislatore si muove in una prospettiva valoriale non dissimile da quella sopra tratteggiata.

Il successivo comma 2, nel declinare le modalità con cui andrebbero attuati gli obiettivi, prevede l'istituzione di poli tematici in cui organizzare i musei. E sono appunto i tre (o forse quattro) temi individuati a suscitare perplessità.

Se a prima lettura è sufficientemente chiara la definizione di polo museale delle scienze e della cultura materiale, infatti, gli altri due poli hanno profili assai più sfumati e forieri di parziale sovrapposizione.

Qualche esempio basterà a rendere comprensibile il nostro pensiero.

Dove si collocherebbe il MART, che è certamente a vocazione contemporanea ma non meno storico artistica?

Storia e arte, unite come sono dalla congiunzione disgiuntiva "e", porterebbero a ricomprendere nello stesso polo istituzioni che raccolgono opere d'arte delle più diverse epoche e istituzioni che promuovono la memoria di periodi storici ben determinate attraverso iniziative e attività che poco hanno a che fare con la conservazione e fruizione del patrimonio strettamente artistico?

Quali le concrete differenze tra il polo museale delle scienze e della cultura materiale e quello, per ora solo annunciato, etnografico?

Così restando le cose, si può sin d'ora immaginare uno scenario in cui i compiti dei poli declinati al successivo comma 4 dell'art. 17 ne risulteranno rallentati, forse ingessati, in ragione dell'eterogeneità della vocazione degli attori, oppure si risolveranno in un sostanziale sacrificio delle realtà più piccole rispetto alla programmazione di quelle maggiori.

L'esperienza che viene da una normazione ipertrofica e caotica (qual è, purtroppo, quella nazionale italiana) insegna, difatti, che laddove il testo normativo di base non è sufficientemente chiaro e coerente, a nulla valgono gli sforzi, anche mossi dalle migliori intenzioni, della normativa successiva di dettaglio, la quale si troverà sempre e comunque a dover fare i conti con la vaghezza e la disorganicità iniziali.

CONCLUSIONI

È dovere di chi a vario titolo interviene nell'iter di formazione delle leggi indicare il proprio punto di vista ma anche prospettare, pur nei confini della propria visione di parte, qualche proposta.

Il FAI, ente di protezione ambientale riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente e portatore quindi di interessi diffusi, in virtù delle competenze acquisite in oltre 40 anni di esperienza nella gestione diretta del patrimonio culturale, intende proporre alcune modifiche al ddl, portandole all'attenzione di codesta Commissione.

Alla luce di quanto sopra il FAI ritiene che:

- il ddl in oggetto potrebbe rappresentare un'occasione importantissima per maggiormente **tutelare il paesaggio** e i valori, anche economici, che un suo corretto sfruttamento consente;
- i **poli museali** e i loro compiti, per come definiti all'art. 17 del ddl, meritano più matura riflessione prima di trovare cristallizzazione in una norma di rango primario.

Trento, 1 marzo 2017

Luciana de Pretis